

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole da: di cui al comma 2 *fino alla fine del comma con le seguenti:* , l'autorità giudiziaria competente procede alla revoca. Il provvedimento applicativo è impugnabile dal detenuto o dal suo difensore, ai sensi del comma 2-*quinquies*.

2. 30. Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, *con le seguenti:* il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione procede d'ufficio o a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore.

***2. 31.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, *con le seguenti:* il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione procede d'ufficio o a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore.

***2. 32.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: il Ministro della giustizia *con le seguenti:* l'autorità che lo ha disposto.

**** 2. 33.** Pisapia, Mascia, Russo Spena, Vendola.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: il Ministro della giustizia *con le seguenti:* l'autorità che lo ha disposto.

**** 2. 34.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: il Ministro della giustizia *con le seguenti:* l'autorità che lo ha disposto.

****2. 62.** Cento, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* *con le seguenti:* commi 2-*nonies* e 2-*decies*.

Conseguentemente:

sostituire i commi 2-quinquies e 2-sexies con dai seguenti

2-quinquies. Il decreto emesso ai sensi del comma 2-*bis* è comunicato al detenuto o internato e, nei cinque giorni successivi alla sua esecuzione, è trasmesso, unitamente agli atti ed alla documentazione richiamata in motivazione, al tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato.

2-sexies. Il tribunale di sorveglianza, in camera di consiglio e nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, annulla, riforma o conferma il decreto decidendo, anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il successivo trasferimento del detenuto o dell'internato ad altro istituto non modifica la competenza territoriale a decidere.

dopo il comma 2-sexies aggiungere i seguenti:

2-septies. Il decreto perde efficacia se, entro sessanta giorni dalla sua esecuzione, il tribunale di sorveglianza non deposita l'ordinanza di cui al comma precedente,

2-octies. Il pubblico ministero, il detenuto, l'internato o il difensore, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, possono proporre ricorso per cassazione solo per violazione di legge avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza. Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

2-nonies. Il detenuto o internato, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il rigetto della istanza di revoca di cui al comma 2-ter. Il reclamo è presentato, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla data di formazione del silenzio-rigetto, al tribunale di sorveglianza competente ai sensi dei commi 2-quinqueis e 2-sexies.

2-decies. Il tribunale di sorveglianza, in camera di consiglio e nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, annulla, riforma o conferma il provvedimento reclamato decidendo, anche sulla base degli elementi adottati dalle parti nel corso dell'udienza, sul venir meno delle condizioni che hanno determinato ai sensi dei commi 2 e 2-bis l'adozione o la proroga della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge. Avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza può proporsi ricorso per cassazione nelle forme e con gli effetti di cui al comma 2-octies.

2. 35. Palma, Mazzoni, Ranieli, Brusco, Romano, Saponara, Zanettin, Oricchio, Moroni, Taormina.

Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere il terzo periodo.

2. 36. Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

Al comma 1, capoverso 2-ter, sostituire il terzo periodo con il seguente: Nel caso di istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore il provvedimento deve essere emesso entro trenta giorni.

***2. 37.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

Al comma 1, capoverso 2-ter, sostituire il terzo periodo con il seguente: Nel caso di istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore il provvedimento deve essere emesso entro trenta giorni.

***2. 38.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

Al comma 1, capoverso 2-ter, sostituire il terzo periodo con il seguente: Nel caso di istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore il provvedimento deve essere emesso entro trenta giorni.

***2. 63.** Cento, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso 2-ter, terzo periodo, sostituire le parole da: la stessa si intende non accolta *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* il provvedimento, con il quale era stata disposta la sospensione delle regole di trattamento ai sensi dei commi 2 e 2-bis, perde efficacia decorsi sessanta giorni dalla sua presentazione.

2. 39. Mancini.

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: a uno e non superiore a due *con le seguenti:* a tre.

2. 40. Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: a due con le seguenti: a cinque.

2. 41. Mancini.

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera b), primo periodo, dopo le parole: due al mese aggiungere le seguenti: , della durata di due ore ciascuno,

2. 42. Fragalà.

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: regolari ed con le seguenti: regolari. I colloqui dei detenuti o internati per il delitto di cui al comma 2 dell'articolo 416-bis devono svolgersi.

2. 43. Fragalà.

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera b), primo periodo, dopo la parola: attrezzati aggiungere le seguenti: , possibilmente con strumenti tecnologici,

2. 44. Buemi, Craxi, Benvenuto, Grotto, Milioto, Pappaterra, Di Gioia, Intini.

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera b), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o di messaggi attraverso il controllo audiovisivo del colloquio.

2. 45. Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera b), terzo periodo, sopprimere le parole: e solo dopo i primi sei mesi di applicazione.

2. 46. Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole: i primi sei mesi con le seguenti: il primo anno.

2. 47. Sinisi, Lumia.

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole: dieci minuti con le seguenti: venti minuti.

2. 48. Fragalà.

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera e), sostituire le parole da: con i membri fino alla fine della lettera con le seguenti: inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia individuate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11.

2. 49. Lumia, Sinisi.

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera f), sostituire la parola: cinque con la seguente: otto.

***2. 50.** Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera f), sostituire la parola: cinque con la seguente: otto.

***2. 51.** Fragalà.

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera f), sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.

2. 52. Sinisi, Lumia.

Al comma 1, capoverso 2-quater, lettera f), sostituire le parole: quattro ore con le seguenti: due ore.

2. 53. Sinisi, Lumia.

Al comma 1, capoverso 2-quater, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) la limitazione di ogni altra facoltà derivante dall'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge, ove ne sia ravvisato il concreto contrasto con le esigenze di cui al comma 2.

2. 54. Sinisi, Lumia.

Al comma 1, dopo il capoverso 2-quater, aggiungere il seguente

2-quater.1. In ogni caso la sospensione delle regole di trattamento di cui al comma 2 non può consistere in uno stato di isolamento continuo né può derogare ai diritti riconosciuti dall'articolo 14-quater, comma 4.

***2. 55.** Pisapia, Mascia, Russo Spena, Vendola.

Al comma 1, dopo il capoverso 2-quater, aggiungere il seguente

2-quater.1. In ogni caso la sospensione delle regole di trattamento di cui al comma 2 non può consistere in uno stato di isolamento continuo né può derogare ai diritti riconosciuti dall'articolo 14-quater, comma 4.

***2. 64.** Cento, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, dopo il capoverso 2-quater, aggiungere il seguente:

2-quater.1. Non sono ammesse forme di restrizione che sono in contrasto con gli atti ed i trattati internazionali.

2. 56. Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.

***2. 57.** Mancini.

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.

***2. 58.** Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni.

2. 59. Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

Al comma 1, capoverso 2-sexies, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e va trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione.

2. 60. Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 2-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura, il Ministro, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le medesime modalità il Ministro deve procedere, ove il reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte accolta.

*** 2. 61.** (Nuova formulazione) Pisapia, Mascia, Russo Spena, Vendola.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 2-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura, il Ministro, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le medesime modalità il Ministro deve procedere, ove il reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte accolta.

* **2. 65.** *(Nuova formulazione)* Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Zanella.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 2-sexies, secondo periodo, le parole: Il procuratore della Repubblica sono sostituite dalle seguenti: Il procuratore generale presso la Corte d'appello.

2. 70. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 3288 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI
LEGGE N. 3288 NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, e successive modificazioni, l'articolo 1 della legge 16 febbraio 1995, n. 36, nonché l'articolo 29 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stan-

ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Abrogazioni).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 6 della legge 7 gennaio 1988, n. 11, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

3. 4. Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

3. 3. Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2006 ».

3. 2. Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini, Boato.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« ART. 6. - 1. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è prorogata fino al 31 dicembre 2005 ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifica della legge 7 gennaio 1988, n. 11, e copertura finanziaria.

3. 1. Mancini, Boato.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Per l'attuazione *fino a:* per l'anno 2002 *con le seguenti:* All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3,6 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003.

3. 5. Lumia, Sinisi.

(A.C. 3288 ed abb. — Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3288 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti delle persone detenute o internate per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale ovvero per delitti commessi per finalità di

terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico che fruiscano, alla data di entrata in vigore della presente legge, delle misure alternative alla detenzione o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all'esterno, ovvero che alla medesima data abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto, salvo che sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

2. I provvedimenti, emessi dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla scadenza in essi prevista anche se successiva alla predetta data.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Disposizioni transitorie).

Sopprimere il comma 1.

4. 1. Taormina.

Al comma 1, sostituire le parole da: o internate *fino alla fine del comma con le seguenti:* per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale ovvero per delitti posti in essere per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico commessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. 2. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: che fruiscano *fino alla fine del comma con le seguenti:* alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. 3. Pisapia, Boato, Mascia, Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, sostituire le parole da: ai sensi fino alla fine del comma con le seguenti: anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia se non sono confermati dal magistrato di sorveglianza competente in relazione all'attuale luogo di detenzione, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. 4. Buemi, Craxi, Benvenuto, Di Gioia, Grotto, Milioto, Pappaterra, Intini.

(A.C. 3288 ed abb. — Sezione 7)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI
LEGGE N. 3288 NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Relazione al Parlamento).

1. Ogni tre anni il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Relazione al Parlamento).

Sopprimerlo.

5. 1. Sinisi, Lumia.

(A.C. 3288 ed abb. — Sezione 8)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3288 NEL TESTO DELLA COMMISS-
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 – Nomine in ambito teatrale)***A)**

ROSITANI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Per sapere – premesso che:

dalla relazione trasmessa dal consigliere di amministrazione della fondazione teatro Giuseppe Verdi di Trieste, signor Almerindo D'Amato, e da quanto dallo stesso dichiarato al giornale *Il Piccolo* si evince chiaramente che il sovrintendente dottor Cambreleng (spagnolo) ha compiuto un atto, che, ad avviso dell'interrogante, appare illegittimo, nominando il signor Eric Vigie (francese) direttore artistico dello stesso teatro di Trieste, con la palese connivenza della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione;

infatti, il Vigie non ha i titoli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 367 del 29 giugno 1996, che prevede: « Il direttore artistico o musicale deve essere individuato tra i musicisti o tra i musicologi più rinomati e di comprovata competenza teatrale »;

il Vigie non è né musicista, né musicologo, né tantomeno rinomato o di comprovata competenza teatrale, come del resto lui stesso dichiara sui giornali;

l'aspetto più grave, però, è rappresentato dal fatto che il signor Vigie ha dichiarato di aver conseguito il « *Diplôme en musique de chambre* » presso il conservatorio di Nizza in soli sei anni di frequenza (un diploma, quindi, riguardante

una disciplina complementare) e il diploma « *Histoire de la Musique* » (anch'essa disciplina complementare);

il curriculum del signor Vigie è, quindi, carente di titoli abilitanti;

il citato decreto non prevede deroga alcuna, per cui la specifica norma deve intendersi imperativa –:

se ritenga che il signor Eric Vigie abbia i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e, in caso contrario, quali iniziative di propria competenza intenda adottare. (3-01667)

(3 dicembre 2002)

ROSITANI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Per sapere – premesso che:

nel mese di novembre 2002 il dottor Stefano Mazzonis è stato nominato sovrintendente del Teatro comunale di Bologna dal consiglio di amministrazione;

tale nomina non è legittima, in quanto è in contrasto con l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 367 del 29 giugno 1996, che recita: « Il sovrintendente è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili ... »;

infatti, dal curriculum del dottor Mazzonis si evince chiaramente che ha dei titoli riguardanti « l'organizzazione musicale », ma è totalmente mancante di quelli riguardanti la gestione di « enti consimili »;

il citato decreto non prevede deroga alcuna, per cui la specifica norma deve intendersi imperativa —:

se ritenga che il dottor Mazzonis abbia i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 376, e, in caso contrario, quali iniziative di propria competenza intenda adottare al riguardo. (3-01668)

(3 dicembre 2002)

(Sezione 2 — Modalità dell'applicazione dell'IVA su cessioni in ambito non comunitario)

B)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le aziende del distretto biellese sono imprese con altissima propensione all'esportazione;

le cessioni in ambito diverso dall'Unione europea godono di un regime di non imponibilità Iva, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

il ministero dell'economia e delle finanze ha più volte ribadito che deve essere data la dimostrazione dell'uscita della merce dal territorio comunitario al fine di beneficiare del sistema di non imponibilità (cosiddetto « visto uscire », ai sensi dell'articolo 73 del regolamento del codice doganale comunitario — reg. 2454/Cee dell'11 ottobre 1993);

nelle cessioni verso Paesi extracomunitari (usualmente Usa, Canada ed altri) avviene sovente che lo stesso cliente straniero dia disposizioni di inviare i beni acquistati (ad esempio, tessuti) presso altro soggetto italiano, incaricato di compiere lavorazioni (ad esempio, confezione);

quest'ultimo provvederà all'esportazione dei prodotti, in proprio o tramite

spedizioniere, curando che una copia della fattura del primo cedente venga restituita con il « visto uscire »;

il sistema ha varie volte creato inconvenienti, in quanto per fatti propri del soggetto « terzista » la merce non viene di fatto esportata oppure — nella maggioranza dei casi — il « terzista » non è in grado di fornire la documentazione regolare dell'esportazione avvenuta;

in tale situazione, gli uffici contestano la mancata applicazione di Iva, con relative sanzioni, al primo cedente, considerato responsabile della mancata esportazione;

gli importi possono essere assai rilevanti, considerati i volumi d'affari;

per la verità, nel momento in cui si dà attuazione all'ordine del cliente estero si perde altresì la disponibilità e quindi il « controllo » sui beni venduti, il cui regime agevolativo viene quindi lasciato alla determinazione e ai comportamenti di terzi;

si osserva, altresì, che nella quasi totalità dei casi non vi è alcun rapporto diretto tra il cedente i beni e il prestatore d'opera, il quale ha vincoli contrattuali soltanto con il committente estero;

nel corso delle verifiche è stata ammessa la prova che i beni fossero stati effettivamente esportati, ma soltanto, anche in ottemperanza alle direttive ufficiali in merito (ad esempio, la circolare ministeriale 13 febbraio 1997 n. 35/E), nei limiti di cui all'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 (in special modo, con la dichiarazione ufficiale proveniente da ufficio fiscale estero, prova spesso quasi impossibile da procurare);

è necessario rilevare che risulta praticamente impossibile provvedere al recupero, da un lato, dell'Iva da parte del cliente estero e, dall'altro lato, delle sanzioni nei confronti del terzista, spesso per il lungo lasso di tempo intercorso dopo la consegna delle merci;

è necessario ed urgente trovare una soluzione ragionevole ad un problema difficile ma assai rilevante per le imprese del distretto biellese —:

se non si ritenga di poter considerare effettuata l'esportazione al momento della consegna al soggetto indicato dal cliente estero (con esonero da ogni responsabilità e soggettività passiva in tema di Iva per le imprese), rendendo il terzista, che dovrebbe materialmente curare le operazioni doganali, responsabile sia per il pagamento dell'Iva che per le sanzioni;

se non si ritenga, inoltre, di poter accompagnare tale soluzione con alcune formalità (quali, ad esempio, la segnalazione dell'operazione agli uffici doganali competenti, l'obbligo del terzista di indicare annualmente le quantità esportate ed altre);

se non si ritenga, infine, di dover ammettere, in via subordinata e provvisoria, la facoltà di fornire la prova dell'avvenuta esportazione anche con dichiarazione del cliente estero che confermi la ricezione della merce. (3-00747)

(28 febbraio 2002)

(Sezione 3 — Determinazione, ai fini ICI, del valore degli immobili ove sono situati gli impianti dell'Enel)

C)

CAPARINI e PAROLO. — *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

l'Enel, determinando autonomamente il valore patrimoniale degli immobili col sistema Docfa, basa il valore catastale dei terreni, ove sono situati gli impianti industriali, sull'inaccettabile presupposto che essi siano di natura e destinazione agricola in contrasto con l'indicazione dell'erario;

numerosi sindaci hanno assistito al drastico ridimensionamento della quota dell'Ici versata dall'Enel, che possiede 54 impianti per la produzione e distribuzione di energia elettrica, a partire dal 1999;

emblematico è il caso del comune di Sellero, in provincia di Brescia: nel 1968 l'Enel ha realizzato un impianto idroelettrico di generazione e pompaggio su un'area di circa 80.000 metri quadri e dal 1973 svolge i servizi di generazione, riquilibratura dell'energia con ciclo giornaliero, riserva fredda o rotante e regolazione della frequenza di rete. La produttività mediante pompaggio (1.000 ore all'anno) è di 257,4 GWh, che, ad un prezzo di mercato di 100 lire al *chilowatt*, porta ad una rendita annua di 32 miliardi di vecchie lire. La popolazione nel corso di questi anni ha subito un vero e proprio saccheggio ambientale, rappresentato, tra gli altri, da tralicci di alta e media tensione — come si evince dalle interrogazioni Caparini ed altri del 29 ottobre 1997 n. 4/13453 e del 1° ottobre 1996 n. 5/00642 — e da un bacino di raccolta per il pompaggio. Una devastazione del territorio che ha interessato un'area di circa 80.000 metri quadrati. Gli iniziali benefici occupazionali sono rapidamente svaniti con il repentino smantellamento del centro di controllo di San Fiorano — come si evince dalle interrogazioni Caparini ed altri del 7 ottobre 1999 n. 5/06809, dell'8 agosto 1996 n. 5/00641 e del 9 ottobre 1997 n. 4/12975 — e confermati dalle previsioni contenute nel documento « Lineamenti organizzativi della società Enel SpA » — come si evince dall'interrogazione Caparini ed altri del 28 gennaio 2000 n. 3/05005. Nel 1993, con l'istituzione dell'Isi prima e dell'Ici poi, il comune ha provveduto ad applicare l'aliquota in base al valore dell'impianto denunciato dall'Enel di circa 36 miliardi di vecchie lire. Si è passati da un importo di 156.891.000 di vecchie lire a quello di 227.482.000 di vecchie lire versato per il 1998. Dall'inizio del 1999, Enel ha proceduto alla citata riduzione da una somma presunta di 260.000.000 di vecchie lire a circa 14 milioni di vecchie lire, chiedendo il rimborso delle somme precedentemente versate. Il comune di Sellero ha chiesto all'ufficio tecnico erariale di Brescia di effettuare la verifica della rendita denunciata, ai sensi del decreto ministeriale n. 701 del 1994 e della circolare ministe-

riale n. 277 del 3 gennaio 1977. L'ufficio tecnico erariale a seguito di un sopralluogo ha provveduto a rassegnare una nuova rendita catastale, che, seppur ripartita tra i comuni interessati dall'impianto, rispetta l'originaria valutazione;

nonostante gli incontri avvenuti tra i comuni e l'Enel, non è stata efficacemente risolta da parte del Governo la questione del mancato introito per i comuni. A poco è servito l'iscrizione di uno stanziamento specifico di 15 miliardi di vecchie lire, al fine di fronteggiare le minori entrate Ici, nella legge finanziaria per il 1999;

le amministrazioni comunali interessate, a fronte di minori entrate, che, in alcuni casi, costituiscono la maggior parte del bilancio, saranno costrette a compensarle con l'aumento delle imposte comunali;

nella politica di riqualificazione inaugurata dal nuovo corso aziendale dell'Enel, illustrata nelle linee strategiche di sviluppo per il quadriennio 2000/2004, si prevedono investimenti per circa 19.000 miliardi di vecchie lire —:

se non ritengano di dover intervenire tempestivamente, al fine di evitare che le mancate entrate derivanti dalla arbitraria decisione dell'Enel siano causa dell'incremento delle imposte comunali;

se il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga di dare precise istruzioni agli uffici tecnici erariali competenti per territorio, affinché respingano le istanze dell'Enel intese alla nuova definizione delle aree, sottraendole dalla destinazione a categoria « D » ovvero a categoria per insediamenti produttivi. (3-01167)
(27 giugno 2002)

(Sezione 4 – Decreto interdirigenziale sul riequilibrio finanziario e gestorio delle agenzie di scommesse ippiche e sportive)

D)

MASINI, MARINELLO, SANTULLI,
FLORESTA, MARIO PEPE, LEZZA,

FERRO, COLLAVINI, RICCIOTTI, RICCIUTI, JACINI, SCALTRITTI, MISURACA, ZAMA, PINTO, CROSETTO, BAIAMONTE e AMATO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto interdirigenziale sul riequilibrio finanziario e gestorio delle agenzie di scommesse ippiche e sportive, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 2002, ha formato finora oggetto di vari provvedimenti cautelari da parte di più tribunali amministrativi regionali, che hanno accordato, a diverso titolo, la richiesta sospensiva del provvedimento innanzi ad essi impugnato;

le decisioni cautelari, che in alcuni casi (Catania) sembrano trarre origine dall'eccessiva onerosità delle prestazioni richieste a concessionari in crisi, in altre sedi sono motivate sotto il profilo dell'ineadeguatezza dei tempi concessi per decidere su questioni essenziali della vita economica dei gestori delle agenzie di scommesse, vengono estese a tutti i gestori interessati, nel convincimento che l'integrale sospensione del provvedimento non può che riguardare la generalità dei destinatari (Campania, Lombardia);

il tribunale amministrativo regionale del Lazio, forse l'unico competente a valutare un provvedimento emanato da autorità centrali nei confronti di situazioni similari sull'intero territorio a sovrannità fiscale, ha accordato la sospensione a tempo (31 ottobre 2002) del termine entro il quale i ricorrenti avrebbero dovuto manifestare formalmente la volontà di recedere o continuare nella gestione alle condizioni dettate dal decreto impugnato —:

se, a parte le ulteriori possibili vicissitudini processuali della vertenza così instaurata, non sia più opportuno invitare i rappresentanti dei 2000 gestori ad un franco e costruttivo dibattito sull'intera vicenda per individuare le condizioni veramente equitative della legge del 27

febbraio 2002, n. 16, alle quali il citato decreto si sarebbe dovuto ispirare, affinché possa risolversi in tempi brevi una questione che definisca chiari rapporti economici di gestione, evitando il protrarsi di un danno di cui l'amministrazione non sembra valutarne l'entità, dal momento che ogni mancata definizione

espone all'indiscriminata concorrenza illegale un'attività che si era pensato di ricondurre nell'ambito della legalità e della continuativa certezza di un rapporto soddisfacente fra Stato e concessionari. (3-01270)

(23 luglio 2002)

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1805 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 OTTOBRE
2002, N. 236, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN
MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI IN SCADENZA (AP-
PROVATO DAL SENATO) (3450)*

(A.C. 3450 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura).

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, già prorogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, al 31 dicembre 2002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

ART. 2.

(Proroga del termine in materia di collocamento obbligatorio).

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, le parole: « per un periodo di ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo di trentasei mesi ».

ART. 3.

(Proroga dell'intervento per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli).

1. Il periodo di sperimentazione di cui all'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004.

ART. 4.

(Proroga del termine in materia di realizzazione di immobili per l'edilizia universitaria).

1. All'articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: « fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2005 ».

ART. 5.

(Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento).

1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti già previsti ».

ART. 6.

(Proroga di termini in materia di privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici).

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, già differito dal decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è prorogato al 31 dicembre 2003, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 7.

(Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza).

1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, da ultimo prorogati al 30 ottobre 2002 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.

ART. 8.

(Proroga di disposizioni relative al funzionamento delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari all'estero).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, sono prorogate per l'anno 2003, limitatamente al periodo di durata di un solo rinnovo dei contratti stipulati a seguito delle procedure di selezione già espletate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 7.964.646 per l'anno 2003, si provvede mediante proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

(Disposizioni per la rideterminazione delle risorse da trasferire alle regioni per la copertura dei costi di servizio ferroviario di interesse).

1. All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

ART. 10.

(Proroga del termine di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9).

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2002,

n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, il termine del 1° gennaio 2003 previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è prorogato al 30 giugno 2003.

ART. 11.

(Disposizioni in materia di definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex AGENSUD).

1. All'articolo 2, comma 1, primo capoverso, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: « 30 giugno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2003 ».

ART. 12.

(Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari).

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: « da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

ART. 13.

(Disposizioni in materia di durata massima delle indagini preliminari per i delitti di strage).

1. All'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni ».

ART. 14.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3450 - Sezione 2)

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO**

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — *(Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura).* — 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, le parole: “31 dicembre 2002” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2005” ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — *(Disciplina transitoria in materia di collocamento obbligatorio).* — 1. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e comunque in via transitoria fino al 31 dicembre 2003, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori già occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla citata legge n. 68 del 1999. L'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, è abrogato ».

L'articolo 3 è soppresso.

L'articolo 5 è soppresso.

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — *(Disposizioni relative all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica*

e tecnologica sulla montagna). — 1. In vista di un riordino dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, finalizzato alla sua trasformazione in Istituto nazionale della montagna, da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il collegio dei revisori dell'Istituto in funzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogato nella sua attuale composizione fino all'insediamento del nuovo collegio costituito secondo il nuovo ordinamento. Gli altri organi dell'Istituto decadono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — (Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza). — 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, le parole: "sono ulteriormente prorogati di un anno con scadenza improrogabile al 30 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003" ».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis. — (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi in materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi). — 1. All'articolo 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2003".

2. All'articolo 5, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: "Entro il termine del 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine del 30 giugno 2003" ».

All'articolo 8, al comma 2, le parole: « pari ad » sono sostituite dalle seguenti: « determinato nella misura massima di »; le parole: « mediante proiezione degli stanziamenti iscritti » sono sostituite dalle seguenti: « mediante riduzione della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto » e dopo le parole: « unità previsionale », sono inserite le seguenti: « di base ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 »;

nella rubrica, dopo le parole: « servizio ferroviario di interesse », sono aggiunte le seguenti: « regionale e locale ».

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — (Proroga dei termini relativi alle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006"). — 1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "regionali o di enti locali" sono inserite le seguenti: ", nonché quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006," ».

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. — (Proroga del termine per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di tutela della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia). — 1. Il termine previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è prorogato al 30 giugno 2003 ».

All'articolo 11, al comma 1, le parole: « All'articolo 2, comma 1, primo capoverso » sono sostituite dalle seguenti: « Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto